

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 130 ^{14 DIC. 2018}
IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n.38 PM/PC del 07/08/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico dei Sig.ri. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] cf. [redacted] nata a [redacted] il [redacted], tutti residenti in [redacted] nella loro qualità di trasgressori, per esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio nel terreno di loro proprietà ubicato in [redacted] individuato in catasto al foglio [redacted] particella [redacted] in violazione all'Ordinanza Sindacale n° 14 del 23/5/2014 (prevenzione incendi);

L'infrazione è stata accertata in data 10/07/2014 in [redacted],
Constatata la regolarità della notifica avvenuta per tutti in data 18/08/2014 emessa CAN per [redacted]
Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;
Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Ai suddetti di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 1.032,00 più Euro 49,20 per spese postali di notifica, per un ammontare **Totale di Euro 1.081,20**;


INGIUNGE

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.


Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 14 DIC. 2018

Il Pers. Uff. Prot. Civile



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Com. Roberto Cona



MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su/c postale n° 15900954 intestato alla **Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta**.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.